



Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

2017/2065(INI)

8.11.2017

PARERE

della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia

destinato alla commissione per il commercio internazionale

sul tema "Verso una strategia commerciale digitale"
(2017/2065(INI))

Relatore per parere: Reinhard Bütikofer

PA_NonLeg

SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per il commercio internazionale, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno (direttiva sul commercio elettronico)¹,
 - vista la comunicazione della Commissione del 28 settembre 2017 dal titolo "Lotta ai contenuti illeciti online: verso una maggiore responsabilizzazione delle piattaforme online", (COM(2017)0555),
1. rileva che l'accresciuta velocità e facilità d'uso degli strumenti digitali rende più autonome le aziende e consente di ampliare la portata delle loro attività; pone l'accento sul fatto che l'Unione europea deve mettere a punto strategie volte a sfruttare i vantaggi della tecnologia digitale per i suoi cittadini, le imprese e i consumatori, colmare il divario digitale tra le regioni e le generazioni, garantire un accesso equo, trasparente e sostenibile al mercato e proteggere i diritti fondamentali di tutti i cittadini, ivi compresi la libertà di espressione e la protezione dei dati;
 2. osserva che le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) favoriscono l'inclusività dell'economia e possono fungere da volano per l'innovazione, la crescita e la creazione di posti di lavoro, ripercuotendosi positivamente sull'intera catena del valore e su tutte le industrie e le regioni, compresi i consumatori e i dipendenti; invita pertanto la Commissione a perseguire accordi commerciali degni del XXI secolo, che riconoscano l'importanza cruciale dei progressi della tecnologia e di Internet, nonché il potenziale che essi racchiudono per generare prosperità; invita la Commissione, a tale riguardo, a mostrare l'esistenza di un collegamento coerente tra la strategia per il mercato unico digitale e una strategia per il commercio digitale e a metterne in risalto i vantaggi per i cittadini dell'UE;
 3. prende atto dei negoziati in corso inerenti ai fascicoli legislativi sul mercato unico digitale e invita la Commissione a garantire coesione tra il nuovo mercato unico digitale dell'UE e le sue politiche esterne, al fine di conseguire un approccio integrato nei negoziati commerciali; sottolinea che gli accordi di libero scambio (ALS) non dovrebbero costituire l'unico meccanismo di cooperazione per agevolare il commercio digitale;
 4. sottolinea che la realizzazione di un'infrastruttura appropriata dal punto di vista della copertura, della qualità e della sicurezza, cui è possibile accedere in particolare dalle zone montane, rurali e periferiche, è fondamentale per la digitalizzazione dell'industria europea e per rafforzare l'e-governance;
 5. osserva che, nell'arco del prossimo decennio, per conseguire gli obiettivi strategici di connettività dell'UE per il 2025 saranno necessari investimenti per un valore stimato di 500 miliardi di euro in infrastrutture a capacità estremamente elevata; sottolinea che il

¹ GU L 178 del 17.7.2000, pag. 1.

codice europeo in materia di comunicazioni elettroniche sarà funzionale alla creazione di un contesto più prevedibile per gli investimenti, in particolare attraverso una regolamentazione adattata ai rischi e alle sfide derivanti dalla realizzazione di reti prevalentemente nuove, con ricompense per i primi soggetti che agiscono in tal senso;

6. sottolinea la necessità di semplificare e allineare le norme attraverso un modello tecnologicamente avanzato e trasparente di gestione elettronica delle procedure amministrative; invita gli Stati membri ad ammodernare rapidamente le rispettive politiche, normative e pratiche in materia di e-governance;
7. mette in risalto la natura globale delle migliori norme e delle specifiche tecniche inerenti alle TIC per le infrastrutture per il commercio, a livello sia locale che internazionale; chiede pertanto una più stretta collaborazione a livello del G7 e del G20; sottolinea che l'ambiente online funge da punto d'accesso per l'applicazione di una serie di altre norme, comprese quelle inerenti ai diritti dei consumatori, all'ambiente, alla salute e ai diritti sociali e fondamentali;
8. sostiene la comunicazione della Commissione del 19 aprile 2016, dal titolo "Priorità per la normazione delle TIC per il mercato unico digitale", (COM(2016)0176); sottolinea che, sebbene la normazione delle TIC debba continuare ad essere primariamente guidata dall'industria, volontaria e incentrata sul consenso, nonché basata sui principi di trasparenza, apertura, imparzialità, consenso, efficacia, pertinenza e coerenza, un insieme più chiaro di priorità per la normazione delle TIC, unitamente a un sostegno politico ad alto livello, fungerà da stimolo per la competitività; osserva che tale processo dovrebbe avvalersi degli strumenti del sistema europeo di normazione e coinvolgere un'ampia gamma di portatori di interessi, sia all'interno dell'UE che a livello internazionale, onde garantire il conseguimento di procedure migliorate per la fissazione delle norme, in linea con l'iniziativa congiunta sulla normazione; invita la Commissione a promuovere la creazione di norme settoriali su scala globale, sotto la guida dell'UE, per le tecnologie e le architetture di rete chiave del sistema 5G, in particolare sfruttando i risultati dei partenariati pubblico-privato sulla rete 5G (5G-PPP) a livello degli enti di normazione fondamentali dell'UE e internazionali;
9. ritiene che la connettività digitale accresca il volume degli scambi commerciali, ma che i commercianti online necessitino in primo luogo di un sistema di consegna efficiente; sottolinea a tale riguardo che l'UE è favorevole a etichette armonizzate, che possono migliorare e rendere più efficienti i servizi di tracciatura transfrontaliera; si compiace delle norme aperte in materia di tecnologia dell'informazione elaborate in seno al comitato europeo di normazione (CEN) e suggerisce che la Commissione si adoperi per promuovere tali strumenti efficaci presso i partner commerciali internazionali, al fine di ridurre i costi delle consegne transfrontaliere e, in ultima analisi, offrire vantaggi agli utenti finali e ai consumatori;
10. osserva che i consumatori dell'UE che acquistano online da un operatore commerciale di un altro Stato membro incontrano ancora ostacoli quali il rifiuto del pagamento o l'impossibilità della consegna del prodotto nel loro paese;
11. sottolinea che l'Unione ha un importante ruolo da svolgere nell'elaborazione e nella promozione di tali norme a livello mondiale;

12. sottolinea che l'UE dovrebbe rafforzare la cooperazione sul commercio digitale con i suoi partner commerciali che applicano norme digitali rigorose agendo a livello multilaterale, plurilaterale e bilaterale al fine di ridurre le barriere tariffarie e non tariffarie attraverso strumenti quali l'etichettatura elettronica, e che dovrebbe promuovere norme riconosciute a livello mondiale; mette in guardia contro l'impiego degli accordi commerciali come strumenti di normazione;
13. sottolinea che, se da un lato gli accordi commerciali dell'UE devono sempre più spesso affrontare il problema degli ostacoli interni alle frontiere oltre alle tariffe doganali, dall'altro essi devono preservare la funzione primaria delle normative, segnatamente di perseguire l'interesse pubblico e limitarsi all'agevolazione del commercio e degli investimenti attraverso l'identificazione di ostacoli tecnici superflui al commercio e oneri amministrativi doppi o ridondanti, che incidono in maniera sproporzionata sulle PMI, senza compromettere le norme e le procedure tecniche in materia di salute, sicurezza, consumatori, lavoro, protezione sociale e ambientale e diversità culturale; ribadisce che i relativi meccanismi devono essere basati sul miglioramento dello scambio di informazioni e dell'adozione di norme tecniche internazionali nonché portare a una maggiore convergenza, senza compromettere o differire in nessun caso le procedure decisionali democraticamente legittimate di qualsivoglia partner commerciale;
14. sottolinea la necessità di una chiara etichettatura dei prodotti nel mercato digitale, onde garantire a cittadini e imprese la verificabilità dell'origine e della sicurezza degli stessi;
15. pone l'accento sul profondo impatto sociale del commercio digitale in ambiti quali l'occupazione, le condizioni di lavoro, i diritti dei lavoratori, l'istruzione e le competenze; insiste sulla necessità che gli accordi commerciali mantengano una concorrenza equa, evitino nuove delocalizzazioni, non svigoriscano le norme europee, tutelando i diritti dei lavoratori e le loro prestazioni di previdenza sociale e prevenendo lo sfruttamento digitale, e che non si avvalgano delle norme meno rigorose dei paesi partner per eludere i requisiti sociali e di qualità;
16. sottolinea che tutti gli accordi commerciali devono comprendere disposizioni volte a garantire un trattamento equo e paritario delle parti interessate; ritiene che le imprese europee, per ragioni di reciprocità, debbano godere degli stessi diritti riconosciuti agli attori economici dei paesi partner, in modo tale da garantire appieno la cibersecurity delle loro operazioni e la riservatezza delle loro comunicazioni; sottolinea la necessità di garantire una tutela contro richieste che comporterebbero un indebolimento della capacità delle imprese o dei cittadini di garantire la cibersecurity e la riservatezza delle loro comunicazioni;
17. riconosce che i principi della direttiva sul commercio elettronico sono stati determinanti per lo sviluppo dell'economia digitale e per garantire la libertà di parola e la libertà di impresa; sottolinea che agli intermediari online non dovrebbe essere imposto un obbligo generale di sorveglianza sulle informazioni trasmesse o memorizzate, né l'obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illecite; ritiene, tuttavia, che essi debbano cooperare per identificare, rimuovere tempestivamente e prevenire la ricomparsa di contenuti illeciti, nonché garantire un'equa retribuzione degli autori e dei titolari dei diritti, ad esempio mettendo a punto un meccanismo di ricorso che consenta agli utenti e ai detentori dei diritti d'autore di

segnalare contenuti illegali di terze parti, oppure migliorando l'uso dei filtri; è altresì del parere che essi debbano evitare la rimozione erronea di contenuti online, introducendo meccanismi di contro-segnalazione;

18. mette in risalto il fatto che gli accordi commerciali dovrebbero promuovere l'uso di tecnologie avanzate, l'interoperabilità dei sistemi, relazioni contrattuali prevedibili e lo Stato di diritto; sottolinea la necessità di digitalizzare le informazioni e la gestione doganali attraverso la registrazione e la gestione online delle informazioni, per quanto riguarda le norme internazionali, la certificazione elettronica e il pagamento online dei dazi doganali; invita la Commissione a considerare la possibilità di istituire nuovi meccanismi di cooperazione tra le autorità di regolamentazione al fine di favorire la collaborazione nelle attività di ricerca e sviluppo e lo scambio di migliori pratiche per promuovere l'innovazione, creare nuovi ecosistemi (ad es. città intelligenti) e garantire la massima rigore delle norme in materia di tutela dei consumatori e cibersicurezza;
19. sottolinea l'importanza della compatibilità e dell'interoperabilità dei sistemi di pagamento digitali e transfrontalieri, nonché della chiarezza e della natura vincolante delle norme in materia di tassazione e obblighi fiscali; sottolinea che le imposte devono essere versate nello Stato membro in cui sono generati i profitti e richiama l'attenzione, in tale contesto, sulle frodi dell'IVA; esorta la Commissione a riesaminare l'esenzione per le piccole spedizioni e ad applicare procedure efficaci in materia di IVA;
20. sottolinea che il miglior modo per agevolare il commercio digitale è il libero scambio di dati a condizione che, come requisito minimo, negli accordi commerciali dell'UE sia inclusa una disposizione iniziale volta a garantire che i trasferimenti transfrontalieri di dati siano conformi al quadro giuridico dell'UE esistente e futuro, in particolare alle decisioni di adeguatezza, nonché una disposizione orizzontale che preservi pienamente il diritto di una parte a proteggere i dati personali e la vita privata, alla chiara condizione che non debba essere utilizzata con l'intenzione di limitare i flussi di dati per ragioni diverse dalla protezione dei dati personali, congiuntamente a una seconda disposizione che prevenga ingiustificati requisiti di localizzazione di dati, in quanto la localizzazione forzata degli stessi può essere utilizzata come uno strumento di protezionismo e tradursi in un ostacolo al commercio, ponendo in particolare le PMI in una posizione di svantaggio; ribadisce che la protezione dei dati personali rappresenta una priorità per consolidare la fiducia e i diritti fondamentali dei consumatori;
21. sottolinea che le imprese di telecomunicazione di tutto il mondo non solo forniscono i loro prodotti e servizi, ma consentono anche ad altri settori di farlo, in quanto forniscono l'infrastruttura di connettività essenziale per operare e crescere nell'economia digitale, in particolare in un'ottica di innovazione dei modelli imprenditoriali; esorta, a tal proposito, la Commissione a continuare a integrare negli accordi commerciali disposizioni con livelli di accesso simili a quelli disponibili nell'UE; ritiene che i partner commerciali con reti di telecomunicazione favorevoli alla concorrenza accresceranno le opportunità di commercio per l'UE e contribuiranno a colmare il divario digitale tra i paesi sviluppati e quelli meno sviluppati con accesso a Internet limitato;
22. invita la Commissione a promuovere una concorrenza basata su norme nel settore delle telecomunicazioni, garantendo l'indipendenza delle autorità di regolamentazione e assicurando alle imprese dell'UE un accesso equo e non discriminatorio alle reti di

telecomunicazione, il che accrescerà le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori; sostiene fortemente il principio dell'accesso non discriminatorio a Internet e invita la Commissione a promuoverlo attivamente a livello multilaterale e nel quadro degli ALS;

23. sottolinea che il commercio digitale mondiale di merci deve far fronte al problema della contraffazione ed esorta la Commissione a promuovere iniziative quali un marchio di fiducia digitale a sistema aperto, al fine di rafforzare la fiducia dei consumatori nei confronti degli esercenti online e garantire condizioni di parità; invita ad avvalersi di strumenti quali il protocollo d'intesa sulla vendita di merci contraffatte via Internet (COM(2013)0209).

**INFORMAZIONI SULL'APPROVAZIONE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	6.11.2017
Esito della votazione finale	+: 36 -: 2 0: 6
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Bendt Bendtsen, Jonathan Bullock, Reinhard Bütikofer, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Christian Ehler, Fredrick Federley, Adam Gierek, Theresa Griffin, Kaja Kallas, Barbara Kappel, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Christelle Lechevalier, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Miroslav Poche, Carolina Punset, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Claude Turmes, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Martina Werner, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eugen Freund, Françoise Grossetête, Benedek Jávor, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Vladimír Maňka, Răzvan Popa, Dennis Radtke, Sofia Sakorafa, Pavel Telička
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Inés Ayala Sender, Michael Gahler, György Hölvényi, Agnes Jongerius

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

36	+
ECR	Zdzisław Krasnodębski
ENF	Angelo Ciocca, Barbara Kappel
PPE	Bendt Bendtsen, Christian Ehler, Michael Gahler, Françoise Grossetête, György Hölvényi, Janusz Lewandowski, Dennis Radtke, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Henna Virkkunen, Anna Záborská, Pilar del Castillo Vera
S&D	Inés Ayala Sender, Eugen Freund, Adam Gierek, Theresa Griffin, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Peter Kouroumbashev, Olle Ludvigsson, Edouard Martin, Vladimír Maňka, Miroslav Poche, Răzvan Popa, Martina Werner, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho
Verts/ALE	Reinhard Bütikofer, Jakop Dalunde, Benedek Jávor, Claude Turmes

2	-
EFDD	Jonathan Bullock
GUE/NGL	Sakorafa Sofia

6	0
ALDE	Fredrick Federley, Kaja Kallas, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck
ENF	Christelle Lechevalier

Significato dei simboli utilizzati:

- + : favorevoli
- : contrari
- 0 : astenuti